

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1604 DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 2015****che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione ⁽²⁾ prevede che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati fornite dagli emittenti di paesi terzi nei prospetti per l'offerta al pubblico di titoli o l'ammissione di titoli alla negoziazione su un mercato regolamentato vengano redatte conformemente agli International Financial Reporting Standard (IFRS) o ai principi contabili di un paese terzo equivalenti a tali principi.
- (2) Al fine di valutare l'equivalenza dei Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) di un paese terzo con gli IFRS adottati, il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione ⁽³⁾ definisce il concetto di equivalenza e stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi GAAP di un paese terzo. Conformemente alle condizioni poste dal meccanismo di equivalenza gli emittenti di paesi terzi potevano essere autorizzati a utilizzare, per un periodo transitorio con scadenza al 31 dicembre 2014, i GAAP di paesi terzi che stavano convergendo verso gli IFRS o si erano impegnati ad adottarli. È importante valutare l'impegno dei paesi che hanno preso misure per far convergere i loro principi contabili verso gli IFRS o adottarli. Pertanto il regolamento (CE) n. 1569/2007 dovrebbe essere modificato in modo da estendere tale periodo transitorio al 31 marzo 2016. La Commissione ha tenuto in debita considerazione la relazione presentata nell'ottobre 2014 dall'ESMA in merito all'India, a cui era stato concesso un periodo transitorio con la decisione 2008/961/CE della Commissione ⁽⁴⁾ e il regolamento (CE) n. 809/2004, adottati nell'ambito del meccanismo di equivalenza.
- (3) Il governo indiano e l'«Indian Institute of Chartered Accountants» si erano impegnati pubblicamente ad adottare gli IFRS entro il 31 dicembre 2011, con l'obiettivo di conformare pienamente i GAAP indiani agli IFRS entro la

⁽¹⁾ GUL 345 del 31.12.2003, pag. 64.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (GUL 149 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 340 del 22.12.2007, pag. 66).

⁽⁴⁾ Decisione 2008/961/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, sull'uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati (GUL 340 del 19.12.2008, pag. 112).

